

ROYAL WOLF RANGERS della Sicilia (ODV)
STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita, conformante alla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana, al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, dal D.lgs. correttivo n. 105/2018 e successive modifiche e integrazioni e di seguire ETS riferita in breve come "ODV".

2. La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del terzo settore) solo esclusivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

3. L'Organizzazione è dedicata alla perenne memoria ed all'imperituro esempio di Carlo d'Asburgo (1887-1922), ultimo Imperatore d'Austria, beatificato il 3 ottobre 2004, sovrano illuminato e modello di onestà e saggezza, di amore verso la pace e la giustizia, oltre che personificazione dei valori più alti dell'istituto della monarchia, e di tutti i suoi illustri predecessori. A tale indelebile riferimento ideale si deve la presenza del nome dell'Organizzazione dell'oggettivo "Royal" e nei loghi e nelle insegne dell'immagine della corona.

4. Fintanto che sussistano i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 466/1997, l'ODV utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" nella denominazione dell'Organizzazione, sui segni distintivi e nelle comunicazioni al pubblico.

5. L'Organizzazione si propone di operare principalmente nella Regione Sicilia ed è stata la fondatrice in data 14 maggio 2017, insieme all' Organizzazione Royal Wolf Rangers Lombardia ed all'Organizzazione Royal Wolf Rangers Sicilia, della Federazione Nazionale Royal Wolf Rangers d'Italia, che si propone in futuro di aggregare tramite patti federativi anche altre associazioni animate dai medesimi valori e costituite per finalità analoghe, peranti in ambienti territoriali diversi e di promuovere e aderire a campagne, iniziative e programmi ambientali e di protezione e difesa civile a carattere nazionale, nonché rievocazioni storiche e iniziative culturali.

Art. 2 - Sede

1. L'Organizzazione *Royal Wolf Rangers* della Sicilia ha sede a Ragusa, in Via Fratelli Belleo n. 58/B, è potrà trasferire la sede principale e istituire o chiudere sedi secondarie mediante delibera del Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'Organizzazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Oggetto e finalità

1. L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di concorrere, in Italia, nell'Unione Europea e in altri Paesi, offrendo il proprio contributo alle istituzioni pubbliche competenti, al benessere delle persone ed alla tutela ed alla valorizzazione della natura, dell'ambiente e dei beni culturali, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile che tenga conto delle tre componenti sociale, economica e ambientale, facendo propria la rappresentazione della situazione globale tracciata dalle analisi dell'economista Jeremy Rifkin e l'esigenza di dare attuazione alle linee d'intervento dallo stesso proposte.

2. In particolare, l'Organizzazione si pone in netta antitesi con l'attuale modello di sviluppo fondato sui flussi di fonti energetiche concentrate e soggetto ad esaurimento, quali il petrolio e l'uranio, i quali, attraverso processo di sfruttamento da parte di grandi imprese e potenti energetici a livello globale, contribuiscono al fenomeno de *global warming* e producono conflitti su base geopolitica, danni all'ambiente ed entropia fisica e sociale. Sostiene invece l'esigenza di una terza rivoluzione industriale, fondata sull'utilizzo delle energie rinnovabili, sull'addestramento e l'impiego degli edifici come centrali elettriche, sullo sviluppo dell'idrogeno di altre tecnologie di immagazzinamento dell'energia in eccesso e su di un modello distribuito di produzione e condivisione dell'energia prodotta, con la costituzione di cooperative energetiche e reti distribuite e la conseguente creazione di nuova occupazione e di una piena convergenza tra tecnologie per l'informazione e la comunicazione diffuse ed energie rinnovabili diffuse.

3. L'Organizzazione accoglie la sfida di Rifkin di concorrere a trovare un nuovo senso all'avventura umana attraverso lo sviluppo della *Civiltà dell'empatia*, che parte dallo smarrimento della post-modernità, per svilupparsi ed espandersi attraverso la fiducia e l'immaginazione e trascendere appunto i limiti dell'umano attraverso la connessione con l'Altro e il mistero dell'esistenza, avvicinandosi a sperimentare la totalità dell'essere in una *coscienza della biosfera*, che renda davvero solidali gli esseri umani con il *pianeta* e porti a ridefinire il corso dello sviluppo economico e degli stili di vita in direzione della *sostenibilità*, prima che sia troppo tardi.

4. Per la realizzazione dello scopo di cui al comma1, nonché per quello di "creare valore condiviso", nel senso prospettato da Michael E. Potter e Mark R. Kramer, e nell'interno di agire a favore di tutta la collettività l'ODV **si propone (ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 117/2017), di svolgere** in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a. salvaguardia e tutela dell'ambiente naturale, della fauna

e della flora, con particolare riferimento a riserve, parchi ed aree verdi urbane ed extraurbane, anche mediante servizi di vigilanza ecologica, zoofila ed ittico - venatoria finalizzati ad assicurare l'assistenza all'utenza, il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti e l'applicazione di ordinanza ed altri provvedimenti amministrativi delle pubbliche autorità;

b. prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

c. protezione civile e relative attività di previsione, prevenzione ed intervento in emergenza e per il ripristino delle normali condizioni di vita;

d. tutela, custodia e conservazione dei beni culturali, storici, artistici ed architettonici;

e. attività socio - assistenziali, in strutture o domiciliari, con particolare riferimento a interventi posti in essere sulla base di competenze di sociologia e psicologia dell'emergenza e diretti ad accrescere la resilienza delle popolazioni.

5. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende svolgere le seguenti azioni concrete:

a. informazione ed educazione ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile, alla lotta all'inquinamento ed ai suoi effetti sugli ecosistemi e sul clima, alla qualità della vita ed alle fonti energetiche rinnovabili;

b. sensibilizzazione della popolazione e mobilitazione del pubblico su specifiche tematiche ambientali, anche attraverso *grassroot campaigns*;

c. tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente, della fauna e della flora, anche attraverso azioni per danno ambientale;

d. proposta di innovazioni normative e amministrative sulle tematiche del volontariato, della protezione civile e della vigilanza e tutela ambientale;

e. diffusione del diritto internazionale umanitario, con particolare riferimento alle convenzioni e alle normative in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

f. gestione di aree verdi, e di interesse naturalistico, anche attraverso interventi di riqualificazione;

g. recupero ambientale, rimboschimento, risanamento di aree e strutture urbane, disinquinamento di zone agricole e industriali;

h. contributo alla produzione e alla distribuzione diffusa di energie rinnovabili;

i. interventi sull'ambiente marino e i littorali, ovvero su laghi ed acque interne, ivi compresa la gestione, l'assistenza all'utenza, il risanamento e la bonifica;

j. turismo ambientale, artistico e storico-culturale;

k. attività di visita e scambio culturale, soprattutto con enti, realtà e associazioni di altri Stati membri

dell'Unione Europea:

l. servizi antincendio ad altro rischio, con abilitazione di personale volontario appositamente formato reso le competenti strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

m. consulenze tecnico-scientifiche, programmi , progetti finalizzati, anche in ambito europeo, sviluppando apposite *partnership*;

n. addestramento di volontari alle tecniche di primo soccorso, alle tecniche BLS-D ed all'uso di defibrillatori;

o. prevenzione degli incidenti domestici e mitigazione dei fattori di rischio;

p. addestramento e impiego di cani ed unità cinofile, ove si creino l'opportunità, anche tramite affiliazioni o associazioni ad altri gruppi, garantendone l'utilizzo e ottimizzando gli interventi, dando il proprio apporto in caso di calamità e di persone scomparse;

q. addestramento ed impiego di cavalli e di una propria unità operative di cavalieri, da destinare al concorso ad attività di tutela ambientale e protezione civile, come alla partecipazione agli sport equestri;

r. addestramento al tiro con l'arco per finalità sociali, sportive e ricreative;

s. organizzazione di convegni, congressi, corsi, seminari, e più in generale attività di formazione, in tutte le materie e gli ambiti di interesse, in enti pubblici o privati e rivolti a operatori specializzati a volontari propri e di altre associazioni, alla popolazione, ovvero alle scuole, e ciò anche attraverso la gestione continuativa di un proprio centro di un proprio centro di formazione.

6. Le attività di cui ai commi presententi sono svolte dall' ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

7. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017. Tali attività, che devono essere svolte nei limiti di quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 e della circolare 6 agosto 2018 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ss.mm.ii., sono affidate ad un apposito "Gruppo Operativo Servizi Speciali" (GOSS), interno all'Organizzazione, direttamente dipendente dal Presidente Regionale, e vi rientrano:

a) l'assistenza a manifestazioni sia sportive che culturali/ricreative, svolto esclusivamente da personale esecutore BLS-D certificato;

b) l'attività Antincendio Alto Rischio per assistenza fuochi artificiali e sicurezza tecnica per manifestazioni,

per cui ogni addetto antincendio deve essere in possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento del Servizio e in particolare dell'Attestato di idoneità tecnica per addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze nelle attività a rischio elevato (Dlgs. 81/08 - D.M. 10/03/98) rilasciato con esame dal distaccamento Provinciale del VVF;

c) l'attività di Disinfestazione Imenotteri (vespe e calabroni); - questi tipi di intervento è gestito in emergenza se vi è la presenza di persone allergiche, bambini o anziani, ovvero entro 24/48 ore dalla chiamata, per l'intervento è richiesto un contributo, che viene quantificato di volta in volta, finalizzato esclusivamente alla copertura dei costi di acquisto dei prodotti disinfestanti/ abbattenti utilizzati in ogni singolo intervento;

d) lavori in quota e in spazi confinati con uso dell'autorespiratore; per questi tipi di interventi, il personale impiego dovrà aver frequentato i rispettivi corsi ed essere in possesso dei requisiti previsti dal D. L. 81/08;

e) logistica, gestione, implementazione, mantenimento e ripristino delle attrezzature e dei mezzi specificamente destinate ai servizi di cui sorpa, nonché del materiale in dotazione al GOSS.

8. Nel caso l'Organizzazione eserciti attività diverse dalle precedenti, il Consiglio Direttivo, unitamente alla delibera di approvazione, ne deve attestare il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio dell'art. 13 comma 6 D. lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 - Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV con un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche, ovvero che a loro volta aggregano fino a tre organizzazioni di volontariato, che condividono gli scopi e le finalità dell'Organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Le condizioni di adesione delle ODV sono definite nel dettaglio in appositi Patti Federativi o di Adesioni.

2. L'ODV ha soci persone fisiche di due categorie:

a) *Wolf Rangers* Effettivi, che sono persone che, avendo la necessaria disponibilità di tempo e possibilità di impegno, sono ammesse con delibera del Consiglio Direttivo Regionale a prestare la propria attività per le finalità associative in modo organizzato e programmato all'interno delle strutture dell'Organizzazione, in quanto:

- riconosciuti già in possesso di adeguata esperienza e competenze tecniche;

- abbiamo frequentato l'Organizzazione per almeno un anno come attivisti e completato con successo il previsto periodo di istruzione e prova;

b) *Wolf Ranger* Onorari, sono le persone che, per particolari meriti nel campo della protezione civile della tutela ambientale, del volontariato, della cultura, dello sport, delle istituzioni pubbliche, della politica, della responsabilità sociale o della società civile, vengono nominate tali con delibera del Consiglio Direttivo Regionale.

3. Sono inoltre previste due categorie di persone fisiche le quali, pur non conseguendo lo status di socio, sono comunque ammesse a prestare il proprio contributo alle finalità associative:

c) *Wolf Ranger* Attivisti, che sono persone che:

1) non avendo ancora l'esperienza e le competenze necessarie per svolgere in autonomia servizi nell'ambito delle strutture associative, sono ammesse a frequentare l'Organizzazione per un periodo di affiancamento, istruzione e prova allo scopo di conseguire la qualifica di *Wolf Ranger* Effettivo;

2) non avendo una disponibilità di tempo e possibile di impegno per svolgere con continuità le attività di volontariato richieste ad un socio, desiderano comunque ricevere una formazione ambientale e dedicare in modo saltuario una parte del proprio tempo libero al sostegno di alcune specifiche attività dell'Organizzazione;

3) essendo incorse in una delle violazioni di cui all'art. 186 e seguenti del Codice della Strada, diano la propria disponibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva o pecuniaria di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n 274 e seguenti, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, nell'ambito dei servizi dell'Organizzazione. Gli aspiranti alla qualifica di *Wolf Ranger* Attivista devono presentare domanda di collaborazione volontaria, redatta su modello M2 al Consiglio Direttivo Regionale, che delibera in merito al suo accoglimento. Pur non conseguendo lo status di socio, con tutti i diritti ed i doveri che ne derivano, i *Wolf Rangers* Attivisti versano un contributo annuale non superiore alla metà della quota associativa e sono dotati di idonea copertura assicurativa a cura dell'Organizzazione; gli attivisti, partecipano all'Assemblea Regionale ed hanno pieno diritto di voto, anche nell'elezioni delle cariche associative.

d) *Wolf Rangers* Simpatizzanti, che sono persone che, pur non avendo la necessaria disponibilità di tempo e possibilità di impegno per svolgere le attività di volontariato richieste ad un socio, si riconoscono comunque nei valori e nelle finalità dell'Organizzazione e decidono

pertanto di corrispondere un contributo volontario diretto al sostegno degli scopi dell'Organizzazione.

3. Gli aspiranti alla qualifica di Wolf Ranger Effettivo devono presentare domanda di iscrizione all'Organizzazione, redatta sul modello M1, cui devono essere allegati i seguenti documenti:

a) autocertificazione attestante:

- la cittadinanza, la residenza e il domicilio, se diverso dalla prima, lo stato di famiglia, la posizione militare, la posizione lavorativa ed i titoli di studio posseduti;
- di non aver subito condanne penali passate in giudicato (o di averne subite, specificando la data e i reati, e conseguito la riabilitazione);
- di non avere a proprio carico procedimenti penali pendenti;

b) copia di un documento di identità in corso di validità;

c) copia del titolo di studio;

d) copia di eventuali titoli relativi ad attività svolte o qualificazioni conseguite nei settori socio-assistenziali, della sicurezza, sanitario, delle energie rinnovabili, della lotta agli incendi boschivi del soccorso tecnico urgente dell'ambito e della protezione civile;

e) un *breve curriculum*, da cui possano evincersi percorsi lavorativi, conoscenze e competenze professionali, conoscenze linguistiche, ambienti culturali di interesse, esperienze associative e di volontariato, pubblicazioni, ecc.

f) quattro fotografie formato tessera;

g) autorizzazione alla trattazione dei dati personali ai sensi delle vigenti normative.

4. I minori tra i 14 e i 17 anni di età che intendano prendere parte alle attività associative possono essere iscritti come *Wolf Ranger Juniores* o *Teen Wolf Rangers*; all'atto dell'iscrizione, devono presentare, oltre alla prevista documentazione anche l'autorizzazione di chi ne esercita la potestà genitoriale o tutelare; gli *Juniores* possono iscriversi come *Simpatizzanti* o come *Attivisti* e nel secondo caso possono conseguire la qualifica di *Wolf Rangers Effettivo* alle medesime condizioni dei soci maggiorenni.

5. Coloro che lo ritengono opportuno possono presentare, contemporaneamente o in momenti successivi, sia la domanda di collaborazione volontaria redatta sul modello M2 per la qualifica di *Wolf Ranger Attivista*, che quella di iscrizione all'Organizzazione per quella di *Wolf Ranger Effettivo*. La decisione in merito a quale accogliere, ricorrendone i presupposti, è adottata dal Consiglio Direttivo Regionale, sulla base di una valutazione del *Curriculum* e dei titoli dell'aspirante.

6. L'ordinamento interno dell'Organizzazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci, all'osservanza del principio dell'equilibrio e

dell'uguaglianza di genere, in ossequio a quando dettato dall'art. 51 della Costituzione Italiana, dal "Codice delle pari opportunità tra un uomo e donna", adottato in base all'art. 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246, con Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198. Tali principi vengono osservati con particolare riferimento all'elettività della cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso del socio, che può esprimersi in forma scritta, ovvero tramite il mancato versamento della quota associativa annuale entro la scadenza ed il decorso di dieci giorni del relativo sollecito, che può essere inviato anche in via posta elettronica, SMS o comunque per le vie brevi.

2. Tutti i soci Effettivi godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

a1) a partecipare con diritto di voto all'Assemblea Regionale;

a2) a partecipare all'elezioni delle cariche associative;

a3) a candidarsi ed essere eletto alle cariche statutarie dell'Organizzazione;

a4) ad essere informati sulle attività dell'ODV;

A5) ad essere impiegati in servizi ed attività operative ove poter essere valorizzati al meglio per la propria esperienza, conoscenza e competenze;

a6) a poter effettuare proposte e ad essere ascoltati dai responsabili dei servizi o delle attività operative cui prendono parte.

b) I soci sono Obbligati:

b1) a versare la quota associativa annuale, necessaria alla ODV anche per provvedere alla copertura assicurativa;

b2) ad osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento dell'organizzazione e, se iscritti presso Delegazioni o Nuclei aventi sede al di fuori della Regione Lazio, anche dello Statuto e del Regolamento dell'Organizzazione Regionale di Appartenenza;

b3) a prestare la propria attività personale in modo organizzato, volontario e gratuito nello svolgimento delle attività associative e dei servizi programmati e concordati con l'Organizzazione Regionale, ovvero con le sue articolazioni territoriali;

b4) a svolgere le attività di servizio nelle strutture dell'Organizzazione con impegno, lealtà, onestà, diligenza e senso di responsabilità, osservando le leggi ed i regolamenti ed attenendosi alle direttive ed alle disposizioni legittimamente impartite dagli organi

dell'Organizzazione, dei soci investiti di cariche associative statutarie o tecnico-organizzative e dai soci responsabili della specifica attività o servizio.

3. I soci *Effettivi* ed *Onorari* hanno la possibilità di essere nominati a cariche tecnico-organizzative, qualora vengano riconosciuti in possesso dell'esperienza, conoscenza e competenze necessarie ad espletarle.

4. Il tesseramento dei soci ha luogo presso la Presidenza dell'organizzazione Regionale o, nel caso in cui sia stata costituita una Federazione dei Wolf Rangers , può essere demandato alla Presidenza Federale con delibera dei Comitati Direttivi delle Associazioni Regionali Federate.

5. Ai Soci Onorari non è richiesto il versamento di alcuna quota associativa e possono essere loro conferite le cariche onorarie di Presidente o Vice-Presidente Onorario, ovvero cariche tecnico-organizzative che tengano conto della loro particolare qualificazione. Nel caso in cui rivestano cariche tecnico-organizzative o qualcosa intendano altrimenti partecipare ai servizi dell'Organizzazione, devono essere dotati di idonea copertura assicurativa a cura dell'Organizzazione. Tutti i Soci Onorari hanno il diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea Regionale. Il Presidente e gli eventuali Vice-Presidente Onorari hanno altresì diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale con possibilità di esprimere pareri consultivi.

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Ente del Terzo Settore- Organizzazione di Volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante di lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017.

10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei

lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

11. Il socio che commetta o abbia commesso reati o altre gravi violazioni di legge, venga interdetto dai pubblici uffici, ovvero tenga un comportamento in contrasto con i valori, gli ideali e le finalità associative, ovvero che costituisca grave violazione di norme del presente Statuto o del Regolamento dell'Organizzazione, o che rechi comunque grave pregiudizio può essere escluso dall'Organizzazione con delibera motivata del Consiglio Direttivo Regionale, adotta dopo aver invitato l'interessato a presentare le proprie ragioni in forma scritta o con altro mezzo idoneo.

9. Per altre violazioni di norme del presente Statuto e del Regolamento dell'Organizzazione, ovvero per mancanze relative ai doveri e al servizio nelle strutture dell'Organizzazione, ascoltate le ragioni dell'interessato, può essere adottata una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale, da parte del Capo Delegazione o del CAPO Nucleo competente, ovvero di qualunque altro socio investito di una carica statutaria o tecnico- organizzativa;
- b) rimprovero scritto che viene annotato nel fascicolo personale dell'interessato, da parte del Capo Delegazione o del Capo Nucleo competente;
- c) sospensione delle attività associative fino alla durata massima di due mesi e fino alla durata massima di un anno con delibera del Consiglio Direttivo Regionale;
- d) sospensione delle attività associative per un periodo superiore a due mesi e fino alla durata massima di un anno, con delibera del Consiglio Direttivo Regionale.

Qualunque sanzione disciplinare nei confronti di soci investiti di cariche statutarie, onorarie o tecnico-organizzative è inflitti esclusivamente con delibera del Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 7 - Risorse economiche

1. L'ODV tra le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017);
- f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;
- g) attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs. n 117 del 3 luglio del 201, (purché siano secondarie e strumentali).

2. L'ODV può effettuare tutte le operazioni economiche consentite dalla legge alle Organizzazioni di Volontariato - Enti del Terzo Settore.

3. Della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo Regionale è incaricato il Tesoriere Regionale.

4. Il Consiglio Direttivo Regionale assegna le risorse economiche e materiali alle Delegazioni e ai Nuclei, in ragione dei servizi svolti e delle convenzioni stipulate. Ovvero del riparto già effettuato dalla Regione o dal altri enti pubblici.

5. Ogni anno provvede alla formazione del bilancio consuntivo dell'anno pretendente, e del bilancio preventivo per l'anno in corso, considerando gli impegni di spesa già assunti ed i costi presunti delle attività programmate e approvate.

6. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo Regionale, entro la fine del mese di marzo, tenendo conto delle risultanze dei rendiconti economici di Delegazioni e Nuclei, redige il bilancio ai sensi dell'art. 13 - 147 del D.lgs.117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

7. E' fatto l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

8. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV.

9. Nel corso della vita dell'Organizzazione i singoli soci non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Art. 8 - Organi e cariche

1. Sono organi statutari dell'Organizzazione Regionale:

- 1) l'Assemblea Regionale;
- 2) il consiglio Direttivo Regionale;
- 3) il Presidente Regionale;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Nell'ambito dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Regionale dell'Organizzazione può essere prevista la presenza di rappresentanti di eventuali Enti e/o Associazioni Federate, è ciò nel numero, con i poteri e secondo le modalità stabilite dai rispettivi Patti Federativi.

2. Sono cariche statutarie dell'Organizzazione Regionale quelle di:

- 1) Presidente Regionale;
- 2) Vice Presidente Regionale;
- 3) Segretario Regionale;
- 4) Tesoriere Regionale;
- 5) Membro del Consiglio Direttivo Regionale;
- 6) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

7) Membro del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Sono cariche tecnico-organizzative dell'Organizzazione Regionale quelle di:

- 1) Coordinatore Regionale;
- 2) Coordinatore Regionale Vigilanza;
- 3) Capo Delegazione;
- 4) Delegato Tecnico Regionale;
- 5) Capo Nucleo;
- 6) Responsabile Operativo;
- 7) Capo Servizio;
- 8) Vice Capo Servizio.

4. Tutte le cariche statutarie e tecnico-organizzative dell'Organizzazione sono svolte da soci e a titolo gratuito, salva la possibilità di rimborso delle sole spese vive sostenute per attività costituenti diretto adempimento dei doveri derivanti dalla carica, a giudizio del Consiglio Direttivo Regionale.

5. L'unica eccezione può essere costituita dal Collegio dei Revisori dei Conti, di cui possono essere chiamate a far parte persone di adeguata competenza professionale anche esterne all'Organizzazione.

6. Sono cariche onorarie dell'Organizzazione quelle di:

- 1) Presidente Onorario;
- 2) Vice Presidente Onorario;

3) Le cariche tecnico-organizzative, quando vengano attribuite a Soci Onorari.

Le cariche onorarie sono svolte sempre a titolo gratuito e senza previsione di rimborso spesa.

7. Il Coordinatore Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo Regionale ed ha il coordinamento tecnico-operativo di tutti i servizi di protezione civile, salvaguardia ambientale e lotta agli incendi boschivi dell'Organizzazione; a tal fine tiene rapporti diretti con gli organi della Regione ed assume i necessari accordi per lo svolgimento dei vari servizi, ivi compresa la partecipazione dell'Organizzazione alle campagne antincendi boschivi e ad interventi di soccorso e ripristino a seguito di calamità naturali, anche fuori Regione.

8. Il Coordinamento Regionale Vigilanza è nominato dal Consiglio direttivo Regionale ed ha il Coordinamento tecnico-operativo delle attività di vigilanza faunistico - ambientale svolte dai soci che hanno conseguito il decreto di guardia particolare giurata volontaria ecologica, zoofila, venatoria, ittica, micologica e tartufigena, di cui altresì la formazione di base e l'aggiornamento continuo.

Art. 9- L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è costituita da tutti i soci dell'Organizzazione Regionale, vale a dire da coloro che abbiano conseguito la qualifica di *Wolf Ranger* Effettivo o di *Wolf Ranger* Onorario.

2. L'Assemblea in sessione ordinaria svolge le seguenti attribuzioni:

1) approvazione il bilancio economico - finanziario e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017;

2) approva l'eventuale bilancio sociale e ambientale dell'ODV;

3) discute ed approva i programmi di attività, che possono essere formulati attraverso la determinazione di specifici obiettivi strategici;

4) elegge tra i soci il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

5) nomina e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l'eventuale compreso nel caso che i componenti siano esterni all'ODV;

6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

7) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

8) approva eventuali regolamenti e le loro variazioni;

9) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

10) delibera sull'esclusione dei soci;

11) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

12) delibera sui revisori in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

13) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa;

14) determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 6 comma 6 e 7, dello Statuto.

15) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 , comma 7 e 8, del presente Statuto.

3. L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso, oltre che per deliberare gli obiettivi e formulare le linee generali e gli indirizzi di massima delle attività associative sulla base del documento di programmazione

annuale proposto dal Consiglio Direttivo Regionale e, ogni quattro anni, per l'elezioni del Presidente Regionale, del Consiglio Direttivo Regionale e del Collegio dei Conti. L'Assemblea può essere convocata nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per comprovate difficoltà che devono essere motivate nella relazione del Consiglio Direttivo Regionale.

4. L'Assemblea in sessione straordinaria è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo Regionale ogni qualvolta lo ritengano opportuno, ovvero su richiesta scritta e nominata di almeno un decimo dei soci.

5. L'Assemblea, sia in sessione ordinaria, che straordinaria, è convocata dal Presidente Regionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente Regionale. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, e quella di un'eventuale seconda convocazione. La convocazione deve avere luogo con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data stabilita e deve esserne affisso nei locali della sede associativa. Essa può avere luogo con qualsiasi mezzo idoneo, ivi compreso il telefono, la pubblicazione di avviso su *sito internet*, per posta elettronica e d'eventualmente con la pubblicazione della convocazione sulla Gazzetta Ufficiale. Della convocazione deve essere data la massima pubblicità, anche con il ricorso a strumenti informatici ed alla *rete internet*. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci, mentre in seconda convocazione è validamente sostituita qualunque sia il numero dei presenti. La prima e la seconda convocazione devono aver luogo a distanza di almeno 24 ore.

6. L'Assemblea adotta delibere con io voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, e purché le modifiche adottate permettano il mantenimento dei requisiti richiesti dalle leggi nazionali e regionali in materia di ODV.

8. All'Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

9. Ciascun associato dispone di un voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessuno associato può rappresentare più di 3 associati (o di 5, nel caso in cui l'Organizzazione raggiungere la quota dei 500 iscritti).

10. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche

mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

11. Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento, può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie, ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui al comma terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 c.c., in quanto compatibili.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo Regionale

1. Il Consiglio Direttivo Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale. E' costituito dal Presidente Regionale e da un numero di Consiglio scelti tra i soci da un minimo di quattro a un massimo di otto, preventivamente stabilito con delibera dall'Assemblea Regionale.

2. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi, salvo nel caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo. In questo caso, l'Assemblea può rieleggere alcuni o tutti i componenti uscenti. Si applica l'art 2382 del Codice Civile.

3. I componenti del Consiglio Direttivo Regionale decadono d'ufficio dopo la terza assenza alle riunioni non giustificata. Alla scadenza del mandato, il Presidente o in su assenza il Vicepresidente e in mancanza del Presidente e del Vicepresidente per dimissioni o decadenza il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, deve convocare senza indugio l'Assemblea Regionale per provvedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo Regionale.

4. In caso di dimissioni o decadenza alla carica di uno o più componenti del Consiglio Direttivo Regionale subentra il primo dei non eletti, se non diversamente disposto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale rimasti in carica, che hanno la facoltà alternativa di indire l'Assemblea Regionale per la sostituzione dei componenti dimessi o decaduti. I nuovi Membri in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In caso di dimissioni del Presidente, ovvero di almeno il 50% dei Membri originari del consiglio Direttivo, l'intero organo decade e si deve procedere a nuove elezioni ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

5. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

6. Il Consiglio Direttivo Regionale svolge le seguenti attribuzioni:

1) pianifica e programma le attività interne ed esterne dell'Organizzazione;

2) rende conto all'Assemblea del raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi deliberati per l'anno precedente e degli eventuali scostamenti;

3) provvede alla gestione ordinaria, nel cui corso promuove le attività di volontariato nei vari settori operativi dell'Organizzazione ed approva le iniziative proposte da Delegati Tecnici Regionali, Delegazioni, Nuclei e singoli soci;

4) delibera in merito all'accoglimento delle domande di collaborazione volontaria e di quelle di iscrizione ed in particolare, sulla base della valutazione dei *Curricula* e dei titoli, stabilisce quali aspiranti, per competenze ed esperienza pregressa, possano divenire subito soci ed essere iscritti direttamente quali *Wolf Rangers* Effettivi per l'immediato impiego nei servizi dell'Organizzazione e quali debbano invece transitare per la qualifica di Attivisti per l'anno di istruzione e prova; avverso l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione, che deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, quest'ultimo ha la possibilità di presentare entro 60 giorni dal ricevimento dell'avvenuta comunicazione, ricorso all'Assemblea Regionale, la quale si pronuncia nella prima sessione ordinaria;

5) comunica l'ammissione ai nuovi soci quali *Wolf Rangers* Effettivi e *Wolf Rangers* Attivisti e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci;

6) rilascia le tessere a *Wolf Rangers* Onorari, *Wolf Rangers* Effettivi, *Wolf Rangers* Attivisti e *Wolf Rangers* Simpatizzanti, che devono essere di colore diverso.

7) persegue gli obiettivi strategici deliberati dall'Assemblea e indirizza e coordina l'attività operativa dei Delegati Tecnici Regionali e di Delegazioni e Nuclei;

8) delibera la costituzione di nuovi Nuclei e l'elevazione di Nuclei a Delegazioni, qualora ne ricorrano i presupposti, anche al di fuori dei confini della Regione Lazio;

9) controlla la conformità dell'operato dei Delegazioni e Nuclei ai programmi di attività approvati dall'Assemblea Regionale ed alle proprie direttive;

10) ratifica le lezioni dei Capi Delegazione e dei Capi Nucleo;

11) procede alla nomina ed all'eventuale revoca del Coordinatore Regionale, del Coordinatore Regionale Vigilanza e dei Delegati Tecnici Regionali ed assegna loro incarichi e responsabilità inerenti la gestione di funzioni e di settori operativi dell'Organizzazione, oltre che l'eventuale

dotazione di risorse umane, materiali e finanziarie necessarie al perseguimento di specifici obiettivi, programmi e progetti;

12) precede all'attribuzione di altre cariche tecnico-organizzative nell'ambito dell'Organizzazione;

13) predispone il bilancio economico-finanziario dell'organizzazione, da chiudersi entro il 31 dicembre di ogni anno, costituito dal bilancio preventivo e dal bilancio consuntivo, a anche sulla base dei rendiconti economici-finanziari di Delegazioni e Nuclei, e lo presenta all'Assemblea Regionale per l'approvazione;

14) predispone annualmente la relazione di missioni ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 117/2017 e l'eventuale bilancio sociale e ambientale dell'Organizzazione, anche sulla base dei rendiconti operativi di Delegazioni e Nuclei, e li sottopone insieme al bilancio economico-finanziario all'approvazione dell'Assemblea;

15) gestisce le risorse economiche dell'Organizzazione ed autorizza le spese, compresa l'eventuale erogazione di rimborso ai soci;

16) adotta ogni altra decisione inerente la gestione ordinaria dell'Organizzazione Regionale, ivi compreso l'acquisto di divise associative, mezzi e attrezzature.

5. Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente; adotta le proprie delibere a maggioranza dei suoi membri. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, senza diritto di voto. Possono altresì essere inviati a prendervi parte uno o più Delegati Tecnici, Capi Delegazione o Capi Nucleo.

6. Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale in carica. Le votazioni sono normalmente svolte con voto palese; lo sono invece con voto segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo componente del Consiglio Direttivo in carica, oppure quando si tratti di decisioni nelle quali siano interessate delle persone.

7. Le decisioni del Consiglio Direttivo Regionale possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

8. La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente, ovvero di uno o più componenti del Consiglio Direttivo Regionale e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo Regionale, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da

trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

9. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione del Consiglio Direttivo Regionale, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun componente con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione con cui dichiararsi di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

10. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il fax e la posta elettronica.

11. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo Regionale si tengano per teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, oltre che di poter visionare e ricevere la documentazione da trattare; verificandosi tali presupposti, il Consiglio re Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 11 - Elezione delle cariche statutarie

1. I soci che intendono candidarsi alla carica di Presidente Regionale o di membro del Consiglio Direttivo Regionale devono presentare almeno 30 giorni prima della data stabilita per le elezioni un atto di candidatura corredato da:

- a) *curriculum vitae et studiorum*;
- b) programma elettorale, con indicazione degli obiettivi che intendono perseguire nell'interesse dell'Organizzazione una volta eletti;
- c) bilancio di mandato, se hanno già svolto uno o più mandati in una carica statutaria e intendono ricandidarsi per la stessa carica o candidarsi per una carica diversa;
- d) autocertificazione nelle forme previste dalla legge di non aver subito condanne penali passate in giudizio e di non incorrere in alcuna delle clausole di incompatibilità e conflitto d'interesse di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Non può candidarsi, né essere letto negli organi statutari dell'Organizzazione il socio che:

- a) abbia riportato condanne penali passate in giudicato e non abbia conseguito la riabilitazione;
- b) Abbia commesso gravi violazioni amministrative in materia ambientale;
- c) sia stato interdetto dai pubblici uffici;

- d) svolta attività di pesca o venatoria;
- e) ricopra incarichi di rappresentazione in partiti, organizzazioni politiche e sindacali;
- f) sia candidato a competizioni elettorali politiche e amministrative;
- g) intrattenga rapporti di natura patrimoniale di qualunque natura con l'Organizzazione;
- h) ricopra cariche direttive nell'ambito di altre associazioni che operano nel settore della sicurezza, della salvaguardia ambientale e della protezione civile;
- i) svolga attività altrimenti in conflitto di interessi con le finalità dell'Organizzazione.

Art. 12 - Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

2. Il Presidente Regionale svolge le seguenti attribuzioni:

- a) ha la direzione e la rappresentazione legale dell'organizzazione regionale, la rappresenta in particolare nei rapporti con la Regione Lazio, Le Provincie, le Prefetture - UTG, le alte istituzioni pubbliche e private, gli organi di coordinamento del volontariato, le associazioni ed in generale i soggetti terzi;
- b) convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea Regionale e le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale;
- c) cura l'iscrizione dell'Organizzazione Regionale nel registro del volontariato della Regione Lazio ed ogni altro adempimento amministrativo necessario allo svolgimento delle attività dell'organizzazione e delle sue articolazioni territoriali;
- d) coordina le attività dei Delegati Tecnici Regionali, preposti a singoli settori operativi o ambiti di attività dell'organizzazione, ovvero a compiti specialistici di particolare rilievo;
- e) emana direttive, circolari e ordine di servizio;
- f) sottoscrive le convenzioni con la Regione Sicilia, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici per lo svolgimento di servizio e attività;
- g) stipula e rinnova annualmente le polizze assicurative per i soci impegnati in attività di volontariato richieste dalla legge n. 266/1991 e seguenti;
- h) stipula le polizze assicurative e cura ogni altro adempimento relativo ai mezzi, ed in generale ai beni mobili registrati, impiegati in modo prevalente o esclusivo nello svolgimento delle attività DELL'Organizzazione;
- i) sottoscrive contratti e accordi di qualunque natura che impegni l'Organizzazione Regionale o sue articolazioni territoriali nei confronti di soggetti terzi.

2. Per lo svolgimento dei compiti amministrativi di supporto al Presidente Regionale, è costituita un'apposita Segreteria

di Presidenza, la quale può includere un numero variabili di soci.

Art. 13 - Altre cariche all'interno del Consiglio Direttivo Regionale

1. Il Consiglio Direttivo Regionale legge al proprio interno il Vice Presidente Regionale, il Segretario e il Tesoriere Regionale, oltre a poter prevedere ed eleggere altre figure, qualora lo ritenga necessario.

2. Il Vice Presidente Regionale:

- a) coadiuva il Presidente Regionale nello svolgimento delle sue funzioni;
- b) lo sostituisce con pieni poteri in casi di assenza o impedimento, anche nella presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Regionale;
- c) svolge le funzioni e i compiti di rappresentanza esterna delegati dal Presidente Regionale, che possono comprendere la direzione e la responsabilità, anche in via permanente, di uno o più settori operativi.

3. Il Segretario Regionale:

- a) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale e dell'Assemblea Regionale;
- b) dirige la Segreteria Regionale, che svolge i compiti amministrativi di supporto al Consiglio Direttivo Regionale, la quale può includere un numero variabile di soci;
- c) redige lo schema di bilancio sociale e ambientale dell'Organizzazione, predisposto dal Consiglio Direttivo Regionale;
- d) tiene aggiornati e custodisce il libro dei soci, di cui per ciascun socio, relativamente ad ogni anno, devono risultare data di iscrizione o di rinnovo e quote associative versate, e quelli dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Regionale.

4. Il Tesoriere Regionale:

- a) e' consegnatario per debito di custodia dei beni dell'Organizzazione;
- b) è cointestatario con il Presidente del conto corrente dell'Organizzazione;
- c) riscuote le entrate, a cominciare dalle quote associative e dai rimborsi spese derivanti dalla convenzioni ed effettua tutti i pagamenti dal Consiglio Direttivo Regionale;
- d) rilascia e conserva copia delle ricevute delle quote versate annualmente da soci;
- e) redige lo schema di bilancio economico-finanziario consuntivo e preventivo dell'Organizzazione, predisposto dal Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costitutivo da un Presidente e da due Membri titolari più due Membri supplenti eletti dall'Assemblea Regionale tra le persone di adeguata competenza professionale, anche esterne all'Organizzazione.

Il Collegio dovranno essere annotati tutti gli accessi ai fini dei controlli contabili e la relazione annuale sulla bozza di bilancio.

2. il Presidente e i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

3. Compete al Collegio dei Revisori dei Conti controllare l'inerenza e la competenza dei costi attraverso l'accesso ai documenti e alla contabilità almeno una volta all' anno prima della formazione della bozza di bilancio, se non ricorrano limiti e disposizioni di legge diversi.

4. entro il 31 marzo di ogni anno, Il Consiglio Direttivo Regionale, deve presentare la bozza del bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio di previsione per l'anno in corso al Collegio dei Revisori dei Conti con allegata la relazione e tutta la relativa documentazione, compresi i rendiconti economici delle Delegazioni e Nuclei.

5. Il Collegio dei Revisori provvede nei 15 giorni successivi, al controllo formale della regolarità di tali documenti ed alla stesura di una relazione tecnica, che viene depositata presso la sede sociale assieme al bilancio consuntivo e alla relazione del Consiglio Direttivo Regionale 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea di bilancio.

6. Il Collegio dei Revisori, se richiesto , può svolgere attività consultiva in maniera amministrativa, contabile e fiscale.

Art. 15 - Organizzazione Territoriale

1.L'Organizzazione Regionale si articola a livello territoriale in:

1) Delegazioni;

2) Nuclei.

2. Tutte le articolazioni territoriali dell'Organizzazione Regionale;

a) devono utilizzare nelle proprie transazioni con le istituzioni pubbliche e gli altro soggetti terzi esclusivamente il codice fiscale dell'Organizzazione Regionale;

b) sono tenute annualmente a presentare al Consiglio Direttivo Regionale un rendiconto economico ed un rendiconto operativo relativo all'anno precedente.

3. I rendiconti economici di Delegazioni e Nuclei sono necessari per la predisposizione del bilancio economico-finanziario dell'organizzazione e pertanto devono essere trasmessi al Consiglio Direttivo Regionale entro la fine del mese di febbraio di ogni anno.

4. I rendiconti operativi, unitamente a quelli economici delle Delegazioni e dei Nuclei sono necessari al Consiglio Direttivo Regionale per la predisposizione del bilancio sociale e ambientale dell'Organizzazione, e pertanto devono

essere prodotti anch'essi entro la fine del mese di febbraio di ogni anno.

5. la mancata presentazione del rendiconto economico o di quello operativo, ovvero l'ingiustificato ritardo nella presentazione di uno o di entrambi gli stessi, costituiscono sempre giusta causa di revoca per il Capo Nucleo o il Capo Delegazione.

6. In Caso di inosservanza delle norme del presente Statuto, di violazioni di legge, di irregolarità od omissioni contabili o amministrative, di inadempimenti a convenzioni o ad obblighi contrattualmente assunti o di altri gravi fatti, il Consiglio Direttivo Regionale può provvedere, con delibera motivata, al commissariamento di Delegazioni e Nuclei, con la contestuale sospensione o revoca degli organi ordinari e nomina di un Commissario Straordinario.

7. il Commissario Straordinario, nominato dal Consiglio Direttivo Regionale, che ne specifica poteri e durata, provvede al ripristino della legalità e della regolarità amministrativa, agli adempimenti omessi ed alla gestione ed al recupero dei beni associativi in uso alla delegazione o al Nucleo, nonché al ripristino delle attività associative eventualmente sospese o interrotte.

Art. 16 - Nuclei

1. Tutte le unità organizzative di nuova istituzione dell'Organizzazione Regionale, che devono essere costituite da un minimo di cinque soci, assumono inizialmente la qualità di Nuclei.

2. I Membri del Nucleo eleggono un Capo Nucleo e l'elezione deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo Regionale il quale verifica:

- a) l'assenza di clausole di incompatibilità e conflitto d'interesse di cui all'art. 11, comma 2;
- b) la regolarità del procedimento elettorale.

Deve costituire titolo preferenziale per l'elezione a Capo Nucleo l'idoneità tecnica, per competenze ed esperienza, allo svolgimento della funzione.

3. I Nuclei sono di regola posti alla dipendenze, sotto il profilo tecnico-operativo e disciplinare, di una Delegazione, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo Regionale.

4. Il Capo Nucleo può proporre al Consiglio Direttivo Regionale l'eventuale attribuzione di cariche tecnico-organizzative all'interno del Nucleo. Tali proposte devono essere giustificate da motivazioni di carattere organizzativo, con particolare riferimento alla natura e alle caratteristiche delle attività da svolgere.

5. Il Capo Nucleo dirige e rappresenta il Nucleo nei confronti dell'Amministrazione Comunale e degli altri soggetti ed associazioni presenti a livello locale.

6. Il Capo Nucleo è tenuto entro il 15 febbraio di ogni

anno a convocare in assemblea tutti i componenti del Nucleo ed a sottoporre loro per l'approvazione il rendiconto operativo e quello economico-finanziario al 31 dicembre dell'anno predigente, che devono essere trasmessi entro la fine di febbraio al Consiglio Direttivo Regionale.

7. Il Capo Nucleo può essere revocato per giusta causa o giustificato motivo, ovvero sulla base di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei soci del Nucleo. In entrambi i casi, il Capo Nucleo ha diritto ad essere ascoltato per far valere le proprie ragioni e l'eventuale provvedimento di revoca è adottato con delibera del Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 17 - Delegazioni

1. Le unità organizzative territoriali di più consolidata capacità operativa possono fregarsi della denominazione di Delegazioni. In particolare, un Nucleo può essere elevato al rango di Delegazione con delibera del Consiglio Direttivo Regionale su proposta del Presidente Regionale, sentito il Capo Nucleo:

- a) se dispone di una sede idonea;
- b) se ha raggiunto almeno i quindici soci;
- c) se è stato istituito da almeno un anno;
- d) se ha presentato regolarmente il rendiconto operativo ed economico-finanziario;
- e) se è dotato delle uniformi regolamentari e dei mezzi e materiali idonei alla presentazione dei servizi che intende svolgere.

2. I membri di una Delegazione eleggono a maggioranza un Capo Delegazione e l'elezione deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo Regionale, il quale verifica:

- a) L'assenza di clausole incompatibilità e conflitto d'interesse di cui all'art. 11 comma 2;
- b) La regolarità del procedimento elettorale, tramite esame del relativo processo verbale.

Deve costituire titolo preferenziale per l'elezione a Capo Delegazione l'idoneità tecnica, per competenze ed esperienza, allo svolgimento della funzione.

2. Il Capo Delegazione ha la direzione e la rappresentazione della Delegazione, anche nei confronti dell'amministrazione Provinciale, di quelle Comuni e di altri Enti Pubblici e privati con cui la Delegazione si relaziona per lo svolgimento delle sue attività.

3. I Capi Delegazione e i Delegati Tecnici Regionali possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale senza diritto di voto, per discutere o riferire di specifiche attività o questioni operative, ovvero per fornire consulenze.

4. Il Capo Delegazione può proporre al Consiglio Direttivo Regionale la nomina di un Responsabile Operativo, di uno o più Capi Servizio, e l'attribuzione di altre cariche

tecnico-organizzative all'interno della Delegazione. Tali proposte devono essere giustificate da motivazioni di carattere organizzativo, con particolare riferimento alla natura e alle caratteristiche delle attività da svolgere.

5. Il Capo Delegazione è tenuto entro il 15 febbraio di ogni anno a convocare in assemblea tutti i componenti della Delegazione ed a sottoporre per l'approvazione il rendiconto operativo e quello economico-finanziario al 31 dicembre dell'anno precedente, che devono essere trasmessi entro la fine di febbraio al Consiglio Direttivo Regionale.

6. Il Capo Delegazione può essere revocato per giusta causa o giustificato motivo, ovvero sulla base di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un quinto dei soci della Delegazione. In entrambi i casi, il Capo Delegazione ha diritto ad esser ascoltato per far valere le proprie ragioni e l'eventuale provvedimento di revoca è adottato con delibera motivata del Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 18 - Benemerenze

1. Il Presidente Regionale, con decreto adottato previa delibera del Consiglio Direttivo Regionale, può attribuire a persone che si siano distinte nello svolgimento di attività volontariato nelle strutture dell'Organizzazione, ovvero abbiano contribuito con l'impegno personale o il sostegno economico alla realizzazione delle finalità dell'Organizzazione o comunque, di attività o servizi rivolti alle medesime finalità, ovvero abbiano avuto speciali meriti nei confronti dell'Organizzazione, una o più delle seguenti benemerenze:

- a. Qualifica di *Wolf Rangers Scelto* di prima classe;
- b. Qualifica di *Wolf Rangers Scelto* di seconda classe;
- c. Qualifica di *Wolf Rangers Scelto* di terza classe;
- d. Attestato di benemerenza *Wolf Rangers* di prima classe con medaglia;
- e. Attestato di benemerenza *Wolf Rangers* di seconda classe con medaglia;
- f. Attestato di benemerenza *Wolf Rangers* di terza classe con medaglia;

2. La qualifica di *Wolf Rangers Scelto* di prima, seconda e terza classe può essere attribuita esclusivamente ai soci di qual cinque categoria. Gli attestati di benemerenza di prima , seconda e terza classe possono essere attribuiti sia ai soci di qualunque categoria, che ai non soci.

3. La concessione della qualifica di *Wolf Rangers Scelto* di classe superiore implica l'assorbimento dell'analogha qualifica di classe inferiore già eventualmente concessa.

4. Ad una medesima persona possono essere attribuiti più attestati di benemerenza in momenti diversi o per diverse motivazioni.

5. Gli attestati di benemerenza di prima, seconda e terza classe dell'Organizzazione possono essere attribuiti anche

ad enti pubblici o privati, istituzioni, fondazioni, associazioni, organizzazioni di volontariato ed altri soggetti collettivi.

6. In caso di costituzione dell'organizzazione Federativa di cui all'art. 18 del presente Statuto, il conferimento delle benemeritenze dell'Organizzazione può essere in tutto o in parte demandata al Presidente Federale, previa delibera del Consiglio Direttivo Regionale interessati.

Art. 19 - Cariche Onorarie

1. L'Assemblea Regionale, su proposta del consiglio Direttivo Regionale può Attribuire a Socio Onorarie, ovvero a Soci Effettivi che abbiano avuto eccezionali meriti della costituzione, nello sviluppo, nella promozione e nella gestione dell'Organizzazione, la carica del Presidente o quella di Vice Presidente Onorario.

2. La carica di Presidente Onorario può essere attribuita ad una sola persona per volta, mentre quella di Vice Presidente Onorario ad un massimo di tre persone.

3. Su incarico del Presidente e del Consiglio Direttivo Regionale, Il presidente Onorario può svolgere compiti di alta rappresentazione dell'Organizzazione e di pubbliche relazioni presso il Ministero dell'ambiente, la Regione Sicilia, Province ed altri enti pubblici e privati e disimpegnare altre attribuzioni che richiedono particolare autorevolezza e prestigio.

4. I Vice Presidenti Onorari coadiuvano il Presidente Onorario e possono essere investiti dal Presidente e del Consiglio Direttivo Regionale di particolari compiti e incarichi commisurati alla propria specifica qualificazione ed esperienza.

5. Le cariche onorarie non hanno un limite di mandato, ma possono essere revocate per giusta causa o giustificato motivo con delibera dell'Assemblea Regionale.

Art. 20 - Libri sociali

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro dei soci;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;

2. E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

3. La vidimazione dei libri sociali è obbligatoria e deve avere luogo presso un notaio o un Segretario Comunale.

Art. 21 - Scioglimento dell'Organizzazione

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sa

devoluzione.

2. In caso di scioglimento cessazione ovvero estinzione dell'ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all' art. 45, comma 1 del Dls n. 117 del 3 luglio2017), e salva diversa destinazione imposta della legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. lgs. 7 marzo 2005 n 82, decorso i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante in cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 21 - Rinvii Normativi

Per quando non espressamente stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, a Decreto Legislativo n 117 del 3 luglio 2017, al D.lgs. correttivo n. 105/2018, e successivamente modifiche e integrazioni ed alle altre norme e regolamenti applicabili alle ODV ed al Terzo Settore.